

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NORMATIVA SPECIALE DI ATTUAZIONE

LEGENDA TESTO INTEGRATO

xxx : testo originale confermato

[xxx] : testo originale eliminato

xxx : testo aggiunto con atti di approvazione

xxx : testo modificato con atto di approvazione del. G.M. n° 12 del 10/02/2014

Capo II

PARTI DEL PIANO E LORO ATTUAZIONE

Art. 10 Complessi edilizi soggetti a regolamentazione ordinaria

Sono ammessi interventi fino alla categoria della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione relativi agli edifici compresi nella zona con mantenimento dell'attuale rapporto

costruito non costruito e del tipo di relazione con lo spazio pubblico circostante.

Negli interventi sono consentite sopraelevazioni delle coperture fino al massimo di ~~[4-m]~~ **1,80m** rispetto all'esistente; sono consentite modeste modifiche del sedime degli edifici.

Gli interventi possono comportare anche incrementi delle superfici utili abitative [a condizione che all'interno dei perimetri dei complessi edilizi sia verificato il soddisfacimento dell'ulteriore fabbisogno di parcheggi ai sensi della vigente legge], **in deroga al fabbisogno di parcheggi ai sensi della vigente legge. È possibile realizzare un piccolo terrazzo all'interno di una falda del tetto, a condizione che esso sia di norma quadrangolare e di lato non superiore ai 3 metri; la superficie dello stesso non potrà superare 1/3 della superficie netta di piano sottotetto e deve essere posizionato ad almeno 1 metro dalla linea di colmo, dalla linea di gronda, da camini, muri esterni e terrazzi o lucernai contigui; la pavimentazione del terrazzo va impostata a quota non superiore a quella del livello sottotetto; le pareti perimetrali del terrazzo non possono emergere dalla linea di falda e devono presentare le stesse caratteristiche di finitura esterna utilizzate nelle facciate dell'edificio.**